



BiP BiP



**Bollettino sindacale interno dei collettivi FLMUniti-CUB delle aziende e call center
Telecom / TIM , Wind, Comdata, TeleContact, E-Care, Transcom, Italtel**

La Rete secondo Mediobanca

Molti analisti finanziari e banche d'affari da tempo hanno fatto studi e prodotto valutazioni/prospettive circa l'eventuale separazione della Rete dalla casa madre Telecom Italia; chiaramente fiutando odor d'affari in arrivo.

Tra questi non è mancata la prestigiosa Mediobanca che da tanti anni è ai vertici delle politiche imprenditoriali del capitalismo del nostro paese.

Ricordiamo che - tra l'altro - Mediobanca è azionista di TIM. L'istituto di piazzetta Cuccia ha valutato la Rete di TIM 15 miliardi di euro. (continua a pagina 3)



In questo numero:

- **TIM taglia "i costi" degli appalti !** - pag. 2
- **La Pubblicità ingannevole.....** - pag. 3

CONTROLLO A DISTANZA E USO DEI DATI: SANZIONE ILLEGITTIMA SENZA INFORMATIVA COMPLETA DEL LAVORATORE

(da "Diritti&LavoroFlash" n. 1/2018)

Il Tribunale di Prato su controllo a distanza e utilizzo dei dati, Sanzione illegittima senza informativa completa del lavoratore di F. Bassetti

Nel numero 7/2017 di questo bollettino avevamo esaminato una sentenza della Grand Chamber della Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo con la quale era stato sancito, tra le altre cose, il principio secondo il quale i dati derivanti da controllo a distanza dei lavoratori non sono utilizzabili contro i medesimi quando il controllo non sia stato preceduto da una adeguata informativa. L'adeguata informativa deve

riguardare le modalità del controllo, i suoi scopi, i dati che possono essere estratti ed i possibili utilizzi dei medesimi. Si tratta di una regola espressamente sancita nell'ordinamento italiano dall'art. 4 l. 300/70 al comma 3, ove l'utilizzabilità anche in sede disciplinare dei dati raccolti sia con strumenti di controllo leciti (non volti al controllo dei lavoratori ma che possono implicarlo) sia con gli strumenti di lavoro è espressamente subordinata, oltre che al rispetto delle altre regole di cui al codice della privacy, alla adeguata e preventiva informazione del lavoratore circa le modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. Una recente ordinanza del Tribunale di Prato ha fatto applicazione di detti principi in

un caso di licenziamento. Un autista era stato licenziato per giusta causa da una società di trasporti per aver, a detta della datrice di lavoro, effettuato soste troppo lunghe o frequenti nel corso di diverse giornate lavorative. La sanzione disciplinare si basava integralmente ed unicamente sui tabulati estratti dal cronotachigrafo digitale in uso all'autista. Il lavoratore, oltre che nel merito, aveva contestato il licenziamento deducendo l'inutilizzabilità a fini disciplinari dei dati tratti dal controllo a distanza.

(continua a pagina 4)

• Pallini Roventi •

• **Nuovi vertici di ASSTEL** - Il nuovo presidente di ASSTEL è Pietro Guindani, già presidente di Vodafone Italia. Mentre nel consiglio dell'associazione siedono ora anche Amos Genish (A.D. di TIM) e per Open Fiber Elisabetta Ripa, amministratore delegato.

• **La Guardia di Finanza staziona nelle sedi TIM...** - A distanza di qualche giorno dalla visita eseguita dalla G.d.F. - per la questione del

“cartello” sulle bollette a 28 gioni – ritorna nuovamente nella sede centrale TIM.... Questa volta, siamo a fine febbraio, i finanziari sono intervenuti nell’ambito di un’altra indagine avviata a giugno scorso, e nella quale sarebbe emerso da parte di TIM “il tentativo di applicare, nella fornitura di servizi di accesso all’ingrosso a banda larga e ultralarga, condizioni economiche suscettibili di ostacolare la concorrenza infrastrutturale e limitare la

contendibilità dei clienti che acquistano i servizi all’ingrosso”.

• **Spesso ritornano....** - Nella lista dei nomi proposti dal fondo Elliott per il CDA di TIM figurano alcune vecchie conoscenze dei lavoratori: Fulvio Conti, che fu direttore della finanza di Telecom nel periodo 1998-1999 e il buon Rocco Sabelli, già direttore generale di Telecom e poi presidente di TIM mobile.

TIM taglia “i costi” degli appalti del 20% e Abramo licenzia!

Al call center Abramo di Crotone dal 1 marzo 90 lavoratori non hanno visto prorogarsi il loro contratto. Si tratta di 75 lavoratori con contratto a termine, che di solito veniva rinnovato di 3 mesi in 3 mesi; 15 invece sono i lavoratori con contratto a progetto. Buona parte di questi lavoratori operava in Abramo da circa 10 anni. Il motivo ufficiale del non rinnovo di questi contatti, secondo l’azienda, sarebbe da imputare al taglio delle commesse operato da TIM. In realtà le cose non stanno proprio così: il nuovo corso della dirigenza TIM sta attuando una politica aggressiva su le circa 7.000 aziende che lavorano per lei, intanto sta ritardando da mesi i pagamenti delle fatture relative al 2017 – che conseguentemente sta provocando ritardi nell’accredito degli stipendi ai lavoratori di queste aziende – ed, inoltre, ha chiesto sconti lineari del 10-20% sui prezzi delle commesse. Una politica – oltretutto – spudorata perché con grande faccia tosta si chiedono forti sconti ad aziende che non si stanno pagando da mesi? A Crotone lavorano per Abramo circa 1.200 persone, per un totale di circa 4.000 in tutta la Calabria; di questi circa 3.000 a tempo indeterminato e 1.000 con contratto precario.

Sull’indagine di abuso per posizione dominante di TIM

Uno degli ultimi filoni d’indagine aperti dalla G.d.F. - su segnalazione dell’AGCOM - riguarda l’abuso di posizione dominante. Secondo quanto segnalato da Open Fiber all’AGCOM riguarderebbe l’abbassamento del prezzo all’ingrosso – praticato da TIM - da 22 a 15 euro per l’allacciamento in fibra FttH con velocità fino ad 1 Giga, che l’AGCOM non ha ancora approvato poiché, di regola, interviene ex post.

Il prezzo scontato sarebbe “anomalamente basso”, in quanto in Europa i prezzi wholesale per la fibra sono superiori ai 20 euro e arrivano fino a 40 euro per le connessioni ad 1 Giga. “Lo sconto” sarebbe volto a buttar fuori

mercato il concorrente infrastrutturale, ovvero Open Fiber. Infatti, il provvedimento notificato dall’AGCOM parla di “rideterminazione strumentale dei prezzi dei servizi di accesso alla rete nei diversi profili commerciali basati sulle architetture infrastrutturali FttC e FttH, nonché la formulazione di offerte wholesale idonee a generare meccanismi di lock-in della clientela”.

Inoltre, la notifica parla di “evidenze di un’ulteriore condotta anticoncorrenziale posta in essere sul mercato dei servizi di telecomunicazione al dettaglio a banda larga e ultralarga, consistente nell’utilizzo improprio da parte di TIM delle informazioni privilegiate di cui dispone in qualità di operatore in posizione dominante nelle attività concernenti la gestione della rete”.

Dall'AGCOM, COMUNICATO STAMPA: **SANZIONE DA 4.8 MILIONI A TELECOM ITALIA PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE SULLA FIBRA OTTICA**

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 febbraio 2018, ha sanzionato per pratica commerciale scorretta Telecom Italia S.p.A per un ammontare complessivo di 4,8 milioni di euro. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Telecom Italia, a fronte del ricorso a claim volti a enfatizzare l'utilizzo integrale o esclusivo della fibra ottica e/o il raggiungimento delle massime prestazioni in termini di velocità e affidabilità della connessione, ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni (in particolare i limiti geografici di copertura delle varie soluzioni di rete, le differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell'infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra). Le diverse campagne pubblicitarie oggetto del provvedimento hanno, inoltre, omesso o indicato in modo non sufficientemente chiaro che, per raggiungere le massime velocità pubblicizzate, fosse necessario attivare un'opzione aggiuntiva a pagamento. Tale circostanza ha, dunque, vanificato l'indicazione del prezzo dell'offerta contenuta nei claim principali. Secondo l'Autorità, in conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell'uso del termine onnicomprensivo "fibra", non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l'offerta. A ciò si aggiunga che sui mezzi di comunicazione diversi dal sito web, il professionista ha omesso un adeguato richiamo alla necessità di verificare le effettive funzionalità dell'offerta nella zona di interesse dell'utente. L'assenza di un'informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio impedisce dunque al consumatore di prendere una decisione consapevole sull'acquisto dell'offerta in fibra. La condotta ingannevole e omissiva risulta assumere particolare rilievo in considerazione dell'importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti che stanno mutando radicalmente a fronte di una crescente offerta di servizi digitali.

Roma, 16 marzo 2018

SEPARAZIONE RETE TIM : RENZI "APPREZZA"....

(agenzia stampa) *** **Tlc: Renzi, bene disponibilita' Tim a separare societa' rete**

Scelte future siano tese a competitivita' infrastrutture (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 mar - "L'aspetto societario e' importante, apprezziamo il segnale di disponibilita' di Telecom sulla separazione societaria della rete ma ogni scelta futura, compresa la valutazione sul ruolo del pubblico, deve rispondere prioritariamente all'esigenza di assicurare ai cittadini e alle imprese italiane le infrastrutture di rete piu' innovative e competitive perche' e' qui che si gioca il futuro". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a Radiocor nell'ambito di un forum con i leader politici dedicato ai temi economico-finanziari dei programmi elettorali. "Se oggi gli operatori parlano in termini diversi della rete - ha rivendicato Renzi - e' grazie allo straordinario e innovativo piano per la banda ultralarga varato nel 2015 che con 7 miliardi di fondi pubblici interviene nei circa 7300 comuni che erano stati scartati dagli operatori e garantisce così la connessione a livelli europei a tutti i cittadini e a tutte le imprese. E crea un'importante rete pubblica in fibra di proprieta' condivisa dello Stato e delle Regioni. Senza il piano coraggioso del 2015 non ci sarebbe la sperimentazione del 5G che l'Italia, prima in Europa, ha avviato". Fil (RADIOCOR) 02-03-18 20:42:54

La Rete secondo Mediobanca

(continua dalla prima pagina)

Inoltre, dopo la prima fase di controllo integrale (100%) da parte della casa madre TIM, ipotizza la quotazione in borsa della nuova società. Secondo Mediobanca il gruppo guidato da Genish potrebbe decidere di

quotare circa il 40% della Rete, dopo averla caricata di 6 miliardi di debito, incassando così 3,6 miliardi di euro, assicurandosene comunque la continuità del controllo di fatto. Tutte ipotesi - ovviamente - ma l'autorevolezza dell'istituto bancario milanese è indice che il piano è in valutazione.

CONTROLLO A DISTANZA E USO DEI DATI: SANZIONE ILLEGITTIMA SENZA INFORMATIVA COMPLETA DEL LAVORATORE

(continua dalla prima pagina)

La prima questione affrontata dal Tribunale, invero, atteneva alla necessità o meno che l'installazione cronotachigrafo fosse preceduta da un accordo sindacale autorizzatorio o, in mancanza, dall'autorizzazione dell'ispettorato del Lavoro, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 citato, procedura che sarebbe stata esclusa qualora il cronotachigrafo fosse stato ritenuto uno strumento di lavoro, come tale liberamente installabile ai sensi del comma 2. Il Tribunale si domanda poi se la procedura sia superflua anche in ragione dell'obbligatorietà dell'installazione, imposta dalla legge per la verifica del rispetto dei limiti massimi di guida previsti dal Regolamento 2006/561 (e dalla legge nazionale) per i mezzi che abbiano una massa massima tale da ricadere nel suo ambito di applicazione. Valutando attentamente quanto precede, il Tribunale ha sancito che i cronotachigrafi non costituiscono uno strumento di lavoro, in quanto non indispensabili alla prestazione dell'autista che consiste sostanzialmente nella guida, e che neppure la loro obbligatorietà per legge vale ad esonerare il datore di lavoro dall'esperire la procedura di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 4.

Quanto a tale ultimo aspetto, il Tribunale valorizza condivisibilmente gli scopi per i quali la legge impone l'installazione del cronotachigrafo, e cioè la verifica del rispetto delle norme sull'alternanza tra periodi di guida e riposo al fine della sicurezza stradale, e la loro evidente estraneità al rapporto di lavoro. Il fatto che le finalità disciplinari siano estranee alla norma legale che impone l'installazione dello strumento, in altre parole, implica che per utilizzarne i risultati entro il rapporto di lavoro sia invece necessario il rispetto dello specifico regime di autorizzazione posto dal comma 1 dell'art. 4 l. 300/70 a tutela dei lavoratori in tutti i casi in cui un qualsiasi strumento possa implicarne il controllo a distanza. Per quanto precede, e posta la mancanza in qual caso di un accordo con le OO.SS. o di autorizzazione dell'ispettorato del

lavoro in ordine all'installazione del cronotachigrafo, il Tribunale ha ritenuto inutilizzabili i dati a fini disciplinari, il che era già sufficiente ad accogliere il ricorso. Il Tribunale, tuttavia, ha precisato ulteriori aspetti che meritano di essere valorizzati, per la grande utilità che potranno avere in futuro per la difesa dei diritti dei lavoratori. La sentenza afferma che, anche a prescindere dall'illegittimità dell'installazione, i dati del cronotachigrafo non sarebbero comunque stati utilizzabili contro il lavoratore in quanto di tale possibilità non era stata fornita adeguata informativa ai sensi del già comma 3 dell'art. 4. La Società si era infatti limitata a trasmettere ai propri dipendenti una nota scritta con la quale comunicava di aver installato i cronotachigrafi come per legge e di essere tenuta a rilevare, a mezzo degli stessi, l'adempimento di ciascun conducente alla normativa stradale connessa con la sicurezza sul lavoro. La comunicazione si concludeva con l'affermazione che la stessa era trasmessa anche per gli effetti del comma 3 dell'art. 4.

Il Tribunale ha ritenuto tale comunicazione del tutto insufficiente, in quanto era omessa qualsiasi indicazione circa le modalità di utilizzo dello strumento e soprattutto circa le modalità di effettuazione dei controlli da parte del datore di lavoro e non era neppure segnalata l'utilizzabilità dei dati raccolti a fini disciplinari, mentre al contrario la finalità del controllo era indicata nella sola verifica del rispetto della normativa stradale.

E' importante ricordare che l'informativa predetta è condizione per l'utilizzo contro il lavoratore anche dei dati estratti dagli strumenti di lavoro e di controllo degli accessi (che non necessitano di autorizzazione per l'installazione) e che dunque è sempre e comunque imprescindibile in relazione ad ogni apparecchio, software o comunque strumento che consenta anche il controllo a distanza dei lavoratori. Per la difesa contro sanzioni disciplinari sarà dunque necessario valutare la provenienza dei dati dai quali il datore di lavoro trae le contestazioni, al fine di spendere ogni opportuna difesa.